

Prot. n. 88501

Ord. n. 115

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 122 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84050, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Nobile Contrada del Bruco (d'ora in avanti Bruco), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) il Bruco ha presentato memoria (prot. n. 85690) a propria difesa;

Considerato che il Bruco ha presentato memoria difensiva, allegando un'immagine, nella quale ha evidenziato:

1) La contestazione risulta, a parere della Contrada esponente, del tutto infondata sia sotto il profilo dei fatti, sia sotto il profilo regolamentare, in quanto manca qualsiasi minimo elemento e requisito che possa portare a ritenere una responsabilità oggettiva della Contrada e, quindi, una sua disposizione o anche, per eccesso, una sua adesione al fatto che il fantino, per quanto contestato, non sarebbe partito dal secondo posto.

2) .. Neppure il fantino si è spostato dal secondo al terzo posto, come contestato anche allo stesso, bensì è partito mentre la Contrade che avrebbero dovuto occupare la prima e la terza posizione erano distanti dal canape di partenza, in posizione parallela allo stesso in direzione dello steccato ... Tutto ciò ben confermato nella fotografia della partenza che si allega e nella relazione dei Deputati della Festa ... per l'abbassamento della Chiocciola, e spesso in posizione parallela al canape, situazione che non è mai stata attenzionata dal Mossiere, anche per la relativa calma che si è verificata tra le avversarie l'assenza di disturbo alle altre Contrade ... l'allineamento della Nobile Contrada del Bruco è stato giudicato dai Deputati della Festa come regolare

3) ... la stessa responsabilità oggettiva non è stata contestata né alla Contrada della Selva, né alla Contrada Capitana dell'Onda per la carriera del 2023 per comportamenti assimilabili al caso che ci interessa in quanto ai sensi della delibera interpretativa n. 99/2019, il comportamento del fantino è stato considerato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal capitano e dai suoi fiduciari ...Uguualmente è avvenuto a riguardo del Palio di agosto 2022 in cui a fronte delle contestazioni mosse ai fantini Federico Arri e Stefano Piras nessuna contestazione è stata mossa alle contrade per il loro cambio di posto.

Nelle conclusioni il Bruco chiede che l'addebito sia rivalutato procedendo all'archiviazione dello stesso.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. E' opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre

alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria del Bruco e presa visione dell'immagine allegata, l'A.D. ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 122 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

In via preliminare, è opportuno osservare che il Bruco chiama in causa il comportamento dei fantini della Chiocciola e della Tartuca; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria del Bruco, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

a) Grazie proprio all'attenta visione del filmato, l'A.D. ritiene come dal minuto 16 della mossa (filmato del Palio allegato alla Relazione) il Bruco si sia disinteressato di collocarsi nel posto assegnato dall'ordine di chiamata (secondo posto) e abbia stazionato in una più alta posizione tra i canapi. Tale comportamento, a detta dell'A.D., deve essere imputato alla volontà di Bellocchio e solo parzialmente al comportamento della Chiocciola che lasciava poco spazio al canape. In altre parole, Bellocchio pare giovare e approfittare della vicinanza di Chiocciola e Tartuca che peraltro, come dallo stesso riportato nella memoria, "la situazione non è mai stata attenzionata dal Mossiere, anche per la relativa calma che si è verificata tra le avversarie l'assenza di disturbo alle altre Contrade".

In merito alla mancanza di "qualsiasi minimo elemento e requisito che possa portare a ritenere una responsabilità oggettiva della Contrada e, quindi, una sua disposizione o anche, per eccesso, una sua adesione al fatto che il fantino, per quanto contestato, non sarebbe partito dal secondo posto", l'A.D. ritiene pacifico che la Contrada risponda ai sensi dell'art. 101, c. 2, del Regolamento del comportamento del fantino. Peraltro, in via generale, non è scontato che le disposizioni impartite ai fantini debbano necessariamente rispondere ad un'azione da compiere contro o comunque in relazione alla propria avversaria, essendoci numerose circostanze in cui una Contrada potrebbe cercare di avvantaggiarsi indipendentemente dalla presenza di un'avversaria.

b) Per quanto riguarda più specificatamente il momento dell'abbassamento del canape, l'A.D. osserva che nei secondi che precedono la partenza, Tartuca e Chiocciola si trovano correttamente allineate tra i canapi e solo nell'istante preciso della mossa, il cavallo della Tartuca fa un lieve movimento indietro. Tale circostanza è ascrivibile al normale comportamento dei cavalli tra i canapi e non ha certo impedito od ostacolato Bellocchio nella ricerca del posto nè tanto meno può essere addotta come elemento ostativo alla determinazione del posto assegnato. In altre parole non è riconducibile alla fattispecie, talvolta verificatesi, in cui una Contrada si trova al "secondo canape". E' soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere il posto assegnato. L'A.D. ritiene di rilevante importanza che il fantino mantenga il posto assegnato e rileva infine come i numerosi precedenti siano sostanzialmente univoci nel sanzionare il cambio di posto alla mossa.

c) In merito alla norma interpretativa dell'art. 99 così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, l'A.D. ritiene di formulare alcune riflessioni. Questa è stata approvata in seguito alle modifiche regolamentari, contestualmente approvate, che introducevano nel 2019 la diffida, cioè una diversa e più leggera sanzione a carico dei fantini.

3.1) La norma interpretativa sembra voler genericamente escludere l'applicazione di una sanzione alla Contrada "nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori".

3.2.) Non sembra tuttavia escludere la possibilità di sanzionare anche la Contrada non essendoci una relazione biunivoca tra “una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite” da parte del fantino e la responsabilità oggettiva della Contrada; allo stesso tempo rafforza quindi tale relazione in caso di sanzioni al fantino più pesanti della diffida.

3.3) Inoltre, alla luce dell’ampia casistica, non si ritiene possa escludere che, nel caso appunto l’Amministrazione riconosca che il fantino abbia effettuato “una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite”, allo stesso fantino possa essere impartita una sanzione più pesante della diffida.

Le delibere richiamate dal Bruco, relative al Palio di agosto 2022 in cui a fronte delle contestazioni mosse ai fantini Federico Arri e Stefano Piras nessuna contestazione è stata mossa alle contrade per il loro cambio di posto, sembrano essere coerenti con le riflessioni dell’A.D.: “la brevità temporale di tutte le operazioni della mossa ha determinato che l’A.D. non rilevasse gli estremi dell’art. 101 a carico della Contrada in cui Ares correva, così come accaduto in passato (cfr. per tutti delibera Giunta Comunale n. 478 del 28 dicembre 2018), ma al tempo stesso ha verificato che non potevano subentrare gli effetti di cui alla norma interpretativa dell’art. 99 così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019.”. L’A.D., nel 2022, ha infatti motivato sia la non applicazione dell’art. 101 sia che non potevano subentrare gli effetti della norma interpretativa.

In merito invece al primo precedente citato dal Bruco “la stessa responsabilità oggettiva non è stata contestata né alla Contrada della Selva, né alla Contrada Capitana dell’Onda per la carriera del 2023”, l’A.D. può fornire un’interpretazione autentica, evidenziando come nei casi in cui abbia proposto ai fantini la sanzione della diffida, per la venialità della stessa, non ha mai proposto alcuna sanzione alle Contrade, per quanto in via generale avrebbe potuto farlo (vedi sopra).

Preso atto di tutto ciò, l’Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l’applicazione delle sanzioni in merito al comportamento del Bruco in occasione del Palio, come disposto dall’art. 98, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall’art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: essere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, partito dal terzo posto anziché dal secondo, assegnato dall’ordine della mossa e contravvenendo all’art. 101, c. 2, combinato con l’art. 87 che richiama l’art. 64 c. 1, così come motivato ai punti a-b-c) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio di pari data, che fa parte integrale del presente;

2) di notificare, così come previsto dall’art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Nobil Contrada del Bruco assegnandole, così come previsto dall’art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L’ASSESSORE DELEGATO
Giuseppe Giordano



